

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

LINEE GUIDA ESENZIONE DA REDDITO (E01-E02-E03-E04)

CHI HA DIRITTO ALL'ESENZIONE PER MOTIVI DI REDDITO?

I cittadini che si trovano in particolari situazioni di disagio reddituale possono vedere riconosciuto il diritto all'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari.

Ogni anno il sistema tessera sanitaria predispone l'elenco dei cittadini aventi diritto all'esenzione dal ticket per reddito.

COME SI ESERCITA IL DIRITTO ALL'ESENZIONE?

I medici prescrittori (medico di famiglia e pediatra) collegati in rete possono accedere alle informazioni contenute nell'elenco o autocertificate dai cittadini, utilizzando il Portale del Sistema TS ovvero avvalendosi del proprio software gestionale, appositamente predisposto. All'atto della prescrizione del Servizio Sanitario Nazionale, e solo su richiesta dell'assistito, sono tenuti a riportare il codice esenzione da reddito sulla ricetta, dopo aver verificato il diritto dell'assistito utilizzando le funzioni rese disponibili dal Sistema TS

SE L'ASSISTITO NON COMPARE NELLA LISTA DEL PROPRIO MEDICO CURANTE, COSA DEVE FARE?

Alcune tipologie di utenti, pur avendo diritto all'esenzione dal ticket, non compaiono nella lista del proprio medico curante. Si tratta di coloro che non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (pensionati al minimo e pensionati sociali) e disoccupati (che, in ogni caso, devono autocertificare annualmente il proprio stato di disoccupazione). Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l'esenzione ticket per reddito, ma non compare nella lista in possesso del medico, deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza per autocertificare la propria condizione di avente diritto all'esenzione.

DOVE BISOGNA ANDARE?

L'assistito deve recarsi presso la ASL competente munito di documento di identità valido e presentare la richiesta. Il personale ASL abilitato, acquisisce la dichiarazione di autocertificazione da reddito utilizzando le funzioni messe a disposizione dal Sistema TS o dalla propria Regione e chiede la firma della dichiarazione all'assistito.

COSA SI DEVE PORTARE?

- Copia di un documento di identità in corso di validità.
- Tesserinino sanitario TEAM (Tessera Europea di Assistenza Malattia).
L'assistito può richiedere il certificato nominativo di esenzione per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza avente diritto all'esenzione per reddito.

IN ALTERNATIVA l'assistito può UTILIZZARE IL SERVIZIO ON-LINE

disponibile al link: <https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/esenzioni-da-reddito-cittadini>

- Il servizio è disponibile solo per gli assistiti nelle Regioni che hanno effettuato esplicita richiesta del servizio al Sistema TS (allo stato attuale Valle d'Aosta, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Molise, Veneto, Marche, Abruzzo, Calabria e la provincia autonoma di Bolzano).
- L'assistito può accedere al servizio solo se munito di carta TS-CNS attivata presso gli uffici messi a disposizione dalla Regione e dalle ASL, e quindi in possesso di PIN e PUK.

INDICAZIONI UTILI:

- Si consiglia di recarsi presso il proprio consulente fiscale o i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) del territorio
- Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.
 - Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo. Il nucleo familiare è costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. È assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano. Deve essere preso in considerazione il reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, cioè tutto quanto va a costituire l'imponibile nella dichiarazione dei redditi (ad esempio, redditi di capitale, fondiari, di impresa, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, diversi; Modello **CUD**: parte B, punto 1; Modello **730**: parte 3, rigo 11; Modello **Unico**: rigo RN1). Il reddito e l'ISEE non sono la stessa cosa. L'ISEE è un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). *L'ISEE, nella regione Abruzzo, non viene preso in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione.*
 - Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del Lavoro in attesa di nuova occupazione.
 - Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).